

ORIGINALE

1159/2021 REG.RIC.

Pubblicato il 03/05/2021

N. 05094/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01159/2021 REG.RIC.
N. 00600/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)



ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1159 del 2021, proposto da

Roberto Agnoletto, Ale Games S.r.l., Bruna Atzori, Lorenzo Ballatore, Alvaro Bambini, Manuel Battiston, Bibopark S.a.s., Gina Canterini, Valeria Canterini, Maurizio Casagrande, Barbara Casalicchio, Antonio Casoria, Elio Ivo Casu, Circo Show Calcio, Coop. Matherland A R.L., Roberto Cucini, Nicoletta De Luca, Matteo Depau, Piter Djordjevitch, Zelle S.a.s. di Lambertini Lauro & C., Justin Gennari, Moreno Gerardi, Silene Gerardi, Pierantonio Girolami, Laser Evolution S.n.c., L.C. Park di Cucini Luciano & C. S.a.s., Domenico Mamone, Serena Mantovani, Roberto Marchesi, Giuseppe Marengo, Luciano Marengo, Umberto Marinozzi, Dino Marzocchini, Ivan Niemen, Pavia Express S.r.l., Ciarli Perris, Giovanna Petecca, Christopher Prina, Vincenza Proietti, Francesco Paolo Regia Corte, Adriano Rigotti, R.T.F. S.n.c., S.C.E. S.a.s., Antonio Steinhaus, Roberto Testa, Z-Tribe S.r.l., Eredi Agnoletto Plinio di Salvador Dorella & C. S.a.s.,

rappresentati e difesi dall'avvocato Federico Pernazza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Direzione Generale Spettacolo non costituito in giudizio;

Ministero per i Beni e Le Attività Culturali e per il Turismo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Arcade S.n.c. di Zucchetto Ennio & C. non costituito in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 600 del 2021, proposto da

Germano Alberini, Walter Assaiante, Andrea Banzi, Paola Bianchi, Nico Bracco, Sonnj Claudi, Laura De Bianchi, Peter De Rossi, Maria Gron Dorota, Ugo Grosso, Antonio Bruno, Anna Katarzyna Dudko, Luca Falini, Damiano Gava, Fabio Grimaldi, Ketty Grisetti, Daniela Leoci, Cinzia Mattera, Loris Magrini, Consuelo Moruzzi, Francesco Musci, Viviana Pasqualoni, Corrado Pasotto, Stefania Pierantoni, Laura Puccini, Claudio Santin, Domenico Zaccaria, Aron Zago, Chiara Zannoni, Elisabetta Zannoni, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonella Anselmo, Pierpaolo Carbone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonella Anselmo in Roma, corso di Francia 197;

contro

Ministero per i Beni e Le Attività Culturali e per il Turismo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Manuel Torboli non costituito in giudizio;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 600 del 2021:

dell'Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero in data 18 novembre 2020, da ultimo modificato in data 30 novembre 2020 in materia di contributi Covid per Spettacolo viaggiante, in virtù del quale si comunicava che "l'integrazione delle risorse disposte con D.M. 480 del 23 ottobre 2020 è destinata ai soggetti già ammessi, a seguito dell'avviso pubblico del 28 maggio 2020, sempre dietro verifica di regolarità contributiva" e, dunque, di tutti gli atti di erogazione ai medesimi soggetti;

del Decreto di assegnazione n. 2176 del 3 dicembre 2020 che dispone "l'integrazione delle risorse di cui al D.M. 480 del 26 ottobre 2020 è da distribuire tra gli ammessi secondo quanto disposto dal D.M. 28 aprile 2020, così come modificato dal D.M. 10 luglio 2020, ovvero "ripartite tra i soggetti beneficiari in parti uguali" così approvando l'elenco definitivo dei beneficiari, comprensivo delle riammissioni per un totale pari a Euro 7.670,50 per ciascun beneficiario (art. 1) nonché, relativamente al precedente elenco ammessi (art. 2 con relativo Allegato A) per l'ulteriore somma, in integrazione, di euro 3.786,50 ciascuno di cui al DM 480 del 26 ottobre 2020 per un totale lordo di 4.861.866,00 euro;

del Decreto di assegnazione e riammissione Spettacolo viaggiante DDG del 12.11.2020 in riferimento D.M. 28 aprile 2020 n. 211 nella versione da ultimo modificata il 30 novembre 2020 oggetto di integrazione di pubblicazione in data 31 dicembre 2020;

del Decreto assegnazione e riammissione n. 2114 del 26.11.2020 pubblicato in data 1 dicembre 2020;

nonché di tutti gli atti presupposti, antecedenti e conseguenti, ancorché incogniti, in ordine all'erogazione dei nuovi contributi ex DM 26 ottobre 2020 n. 480 per Spettacolo viaggiante ai soli soggetti già ammessi, a seguito dell'avviso pubblico del 28 maggio 2020;

quanto al ricorso 1159 del 2021

PER L'ANNULLAMENTO

-del decreto della direzione generale del MIBACT n. 2232 del 7 dicembre 2020.
Con richiesta di risarcimento del danno.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati nel ricorso 600/2021 da ALBERINI GERMANO e altri il 29\1\2021 :

PER L'ANNULLAMENTO E/O DISAPPLICAZIONE, PREVIA SOSPENSIONE del D.M. n. 559, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero in data 3 dicembre 2020 "Riparto quota parte del Fondo di cui all'articolo 89 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 per l'incremento delle risorse destinate al sostegno delle imprese di esercizio di spettacolo viaggiante, nel quale, tenuto conto del protrarsi della situazione emergenziale da COVID-19 e delle conseguenziali misura di contenimento del contagio che hanno significativamente ricadute sul settore dello spettacolo viaggiante, ritenuto necessario rafforzare la misura di sostegno alle imprese di esercizio di spettacolo viaggiante", nella misura in cui richiama l'Avviso pubblico concernente "Fondo emergenza Covid 2020- Spettacolo viaggiante" di cui al Decreto del Direttore Generale Spettacolo rep. n. 892 del 28 maggio 2020 (all.); nonché di tutti gli atti presupposti, antecedenti e conseguenti, ancorché incogniti, in ordine all'erogazione dei nuovi contributi ex DM 26 ottobre 2020 n. 480 per Spettacolo viaggiante ai soli soggetti già ammessi, a seguito dell'avviso pubblico del 28 maggio 2020;

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in entrambi i giudizi di Ministero per i Beni e Le Attivita' Culturali e per il Turismo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2021 il dott. Marco Bignami e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso ritualmente notificato il 15 gennaio 2021 e depositato il successivo 19 gennaio (rg n. 600 del 2021) i ricorrenti, che operano professionalmente nel settore dello spettacolo viaggiante, hanno impugnato l'avviso pubblicato sul sito del MIBACT il 18 novembre 2020, con il quale si è conferito impulso alla procedura, basata sui DM 28 aprile 2020 e 26 ottobre 2020, di distribuzione di contributi pubblici, a seguito dell'emergenza da Covid-19; è stato censurato anche il decreto di assegnazione di tali contributi, con domanda di annullamento per violazione di legge ed eccesso di potere.

Nelle more del giudizio, è sopraggiunto il DM 3 dicembre 2020, che ha incrementato le risorse destinate allo spettacolo viaggiante. Esso è stato impugnato con motivi aggiunti, di analogo tenore a quelli già sviluppati con il ricorso principale.

Con separato ricorso, notificato il 28 gennaio 2021 e depositato il successivo 29 gennaio (rg n. 1159 del 2021), altri esercenti, attivi nel medesimo campo, hanno impugnato a propria volta il decreto di assegnazione del contributo, con analoghe conclusioni e domanda di risarcimento del danno.

Dopo che le parti hanno provveduto ad integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i beneficiari, e all'esito della fase cautelare, le cause, previa riunione per evidenti ragioni di connessione oggettiva, possono essere decise con sentenza in forma semplificata.

2. La controversia concerne le procedure di riparto delle risorse allocate a sostegno delle attività culturali dall'art. 89 del d.l. n. 18 del 2020.

Il comma 2 di tale ultima disposizione prevede che "le modalità di ripartizione e assegnazione" dei fondi siano determinate con decreto del Ministro per i beni culturali e il turismo, "tenendo conto altresì dell'impatto economico negativo

conseguente all'adozione di misure di contenimento del COVID-19".

A tale riguardo è intervenuto il DM 28 aprile 2020, che ha stanziato un importo complessivo di 5 milioni di euro, conferendo alla direzione generale spettacolo del ministero il compito di definire le modalità di presentazione delle domande, sulla base dei requisiti indicati dall'art. 2 del medesimo DM.

A ciò è seguita l'erogazione dei contributi, previo avviso pubblico del 28 maggio 2020.

Tali atti non sono oggetto di impugnativa.

2.1 In seguito, a causa del protrarsi dell'emergenza, il DM 26 ottobre 2020 ha incrementato di 5 milioni di euro le risorse disponibili, a tal fine modificando in tal senso il testo del DM 28 aprile 2020.

Ne è seguito l'avviso pubblico del 18 novembre 2020 (impugnato nel ricorso rg n. 600 del 2021), che, senza bandire una nuova procedura per il conferimento di tali ulteriori contributi, né riaprire i termini per insinuarsi nel procedimento già avviato, ha riservato l'incremento di risorse ai soli soggetti che già avessero aderito al precedente avviso, inoltrando tempestivamente la domanda. In coerenza con tale determinazione, è stato adottato il decreto di assegnazione, impugnato in entrambi i ricorsi riuniti.

Da ultimo, con il DM 3 dicembre 2020, oggetto di motivi aggiunti nel solo ricorso rg n. 600 del 2021, le risorse sono state nuovamente elevate di 5 milioni, ancora una volta interpolando in tal senso il testo dell'originario DM 28 aprile 2020, che continua perciò ad avere vigore.

3. Ciò premesso, la controversia attiene alla contestata legittimità della scelta dell'amministrazione di riservare gli incrementi (ormai pari al doppio dello stanziamento iniziale) a coloro che hanno risposto all'avviso pubblico del 28 maggio 2020, ovvero alla prima e sola procedura aperta a tal fine, anziché prevedere nuovi avvisi di tale natura, per allargare l'accesso alla sovvenzione anche a chi non avesse voluto o potuto proporre domanda in quell'occasione.

Ai fini del decidere, è perciò anzitutto necessario stabilire se siffatta scelta sia da

addebitare ai DM del 26 ottobre e del 3 dicembre 2020, ovvero al successivo avviso del novembre seguente, e ai conseguenti decreti di assegnazione.

È corretta la prima soluzione.

Va infatti osservato che, come si è già visto, il legislatore ha rimesso al DM il compito di stabilire le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse, tra le quali, ovviamente, appare essenziale la individuazione della platea di persone che, di volta in volta e a seconda degli sviluppi del quadro emergenziale, vi possono accedere.

Ne consegue che, in linea di principio, è il DM a dover contenere una tale determinazione, a propria volta espressiva di una politica di sostegno che l'art. 89, comma 2, del dl n. 18 del 2020, ha reputato congruo attribuire all'organo di vertice, anziché alle strutture dirigenziali del ministero.

Difatti, l'art. 1, comma 2, del DM 28 aprile 2020, in conformità alla legge, rimette alla direzione generale spettacolo la sola fase esecutiva di erogazione del contributo, e non certamente quella di indicazione preventiva del novero dei potenziali beneficiari di esso.

In tale direzione, il Ministro per i beni culturali, in conseguenza dell'incremento dei fondi disponibili, non ha adottato altri decreti recanti una nuova individuazione dei soggetti ammessi al beneficio, ma si è limitato a modificare il DM del 28 aprile 2020, quanto all'importo totale delle risorse a disposizione, tenendo altresì conto dell'avviso pubblico del 28 maggio successivo, ovvero della procedura già aperta per il riparto di esse, che viene espressamente richiamato.

Si è così manifestata la scelta di continuare a coltivare il procedimento già aperto con il predetto avviso pubblico, anziché di aprirne di nuovi, con l'indicazione della data di conclusione di essi (è rimasto immutato, infatti, anche l'art. 2 del DM 28 aprile 2020, che disciplina con ogni evidenza un'unica procedura di riparto, indicando anche, sia pure con termine ordinatorio, la data entro cui definirla).

E non è superfluo aggiungere che, come emerge dagli atti, anche la Corte dei Conti

ha individuato nel DM del 3 dicembre 2020, in occasione della registrazione di esso, la fonte della preclusione lamentata dai ricorrenti, sollecitando il Governo a mutare tale criterio in caso di eventuali, successivi rifinanziamenti.

Da ultimo, infatti, a corroborare ulteriormente la conclusione che sono i DM ad avere predeterminato i destinatari, è giunto il nuovo DM del 29 marzo 2021, che, invertendo la scelta compiuta fin ad ora, ha deciso di bandire una nuova procedura per la distribuzione di ulteriori risorse a chiunque avesse titolo per aderirvi.

4. Una volta appurato, perciò, che la lesione lamentata dai ricorrenti è imputabile ai DM del 26 ottobre e del 3 dicembre 2020, va accolta l'eccezione di inammissibilità del ricorso principale rg n. 600 del 2021 e del ricorso rg n. 1159 del 2021 proposta dall'Avvocatura dello Stato, posto che essi hanno omissis di aggredire l'atto presupposto, rispetto al quale i decreti di assegnazione dei contributi, secondo il criterio contestato, appaiono meramente applicativi (i DM, peraltro, sono privi di carattere regolamentare, in quanto volti alla regolamentazione di una specifica procedura di erogazione di denaro pubblico, e dunque non sono disapplicabili dal giudice amministrativo).

4.1 In ragione di tale inerzia, è infondata anche la domanda di condanna al risarcimento del danno avanzata nel solo ricorso rg n. 1159 del 2021, posto che, in ogni caso, il danno avrebbe potuto essere evitato usando l'ordinaria diligenza, ovvero sperando tempestivamente il ricorso contro l'atto dal quale deriva la lesione (art. 30, comma 3, cpa).

4.2 Pertanto, le vicende che hanno condotto alla erogazione della seconda tranche di contributi alle sole persone già beneficiarie della prima (vicende già da tempo concluse con l'effettiva percezione di esso) devono ritenersi oramai sottratte al presente sindacato giurisdizionale.

5. Resta, invece, da decidere il ricorso recante motivi aggiunti, indirizzato contro il DM del 3 dicembre 2020, ovvero relativo alla terza fase di distribuzione dell'incremento del contributo, per l'importo di 5 milioni di euro.

Tale ricorso è fondato, posto che la scelta di riservare anche tale ulteriore porzione

delle pubbliche risorse a chi già ha goduto delle precedenti assegnazioni appare viziata da eccesso di potere, per il profilo della disparità di trattamento lamentata con entrambi i motivi aggiunti, e tale da generare “una scelta amministrativa del tutto illogica (e) discriminatoria”.

5.1 Va premesso che, in linea astratta, compete al decisore pubblico scegliere, a fronte della limitatezza delle risorse, se favorirne la massima diffusione lungo una platea di beneficiari la più ampia possibile (con l'ovvia conseguenza che l'importo spettante a ciascun componente ne sarà proporzionalmente ridotto), ovvero se concentrare l'intervento su un insieme più ristretto di soggetti, al fine di rendere il sostegno, per questi ultimi, più efficace.

Tuttavia, anche in quest'ultima ipotesi, la selezione dei beneficiari, ovvero le modalità con le quali essi sono individuati, distinguendoli da chiunque altro eserciti la medesima attività lavorativa, per quanto latamente discrezionale, non sfugge al controllo giurisdizionale vertente sulla (non manifesta) irragionevolezza ed ingiustizia di essa.

Nel caso di specie, il criterio osservato dal MIBACT è consistito nel privilegiare coloro che avessero con tempestività aderito al primo avviso pubblico del 18 maggio 2020, in tal modo cristallizzando l'assetto degli interessi alla data di presentazione delle relative domande, così da renderlo refrattario ai successivi sviluppi della crisi. Si è così perseguito l'obiettivo di concentrare gli interventi e di renderli, perciò, più generosi di quanto non sarebbero stati, ove il numero degli aspiranti fosse aumentato.

Tale scelta non può tuttavia non confrontarsi con l'indirizzo espresso dal legislatore, ovvero che la politica di sostegno pubblico sia compiuta tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente alle misure restrittive adottate per fronteggiare la pandemia.

È notorio, sotto tale profilo, che tali misure, rispetto al tempo di emanazione del dl 17 marzo 2020, n. 18, ovvero della base legale di erogazione dei sostegni, hanno

subito continue modifiche, spesso repentine, e rese necessarie dalla necessità di adattare la risposta normativa all'evoluzione del contagio.

Altrettanto subitanea ed imprevedibile, perciò, può essere stata la crisi finanziaria dei singoli operatori economici, e, nel caso di specie, di chi sia attivo nel campo degli spettacoli viaggianti, a maggior ragione se si considera che per questi ultimi la restrizione alla libertà di circolazione sul territorio nazionale e regionale (uno degli elementi sul quale l'ordinamento emergenziale ha più spesso e più marcatamente cambiato volto) ha un carattere particolarmente pregiudizievole, che, ovviamente, si acuisce o si mitiga, a seconda della gravità dei divieti in vigore per periodi di tempo limitati.

In un tale contesto, l'"impatto economico" della pandemia è destinato, a propria volta, ad una continua evoluzione, che può talora riflettersi se non a vantaggio, perlomeno a minor svantaggio di taluno, e, al contrario, in un maggior danno per altri.

Nella ricorrenza di un tale presupposto, l'ambito della discrezionalità amministrativa, in ordine alla scelta oggetto di critica nel presente giudizio, subisce la pressione dei fatti con cui l'azione di sostegno pubblico è tenuta a confrontarsi. Essa, cioè, si contrae, laddove, in ragione di tali fatti obiettivamente rilevanti, la decisione di insistere nel fornire aiuto alle medesime persone che sono già state destinatarie di un contributo in passato, mostra di tradire l'obiettivo posto dal legislatore in ordine ad un continuo adattamento delle politiche assistenziali rispetto "all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19", ovvero di misure incessantemente riformulate nell'arco dell'ultimo anno.

Ciò premesso, si tratta di stabilire se sia conforme al canone della ragionevolezza, a sua volta espressiva del principio di uguaglianza, la decisione di individuare uno spartiacque per distinguere chi sostenere, e chi no, nel fatto di avere presentato domanda a suo tempo, in risposta all'avviso pubblico del 28 maggio 2020; ovvero, se, al contrario, tale circostanza appaia recessiva a fronte della fattispecie soggetta al governo dell'azione amministrativa, e sia tale da determinare la disparità di

trattamento denunciata dai ricorrenti.

6. Il Tribunale reputa che si verta in questa seconda ipotesi.

Per giungere a tale conclusione, è opportuno sottolineare che essa non si basa esclusivamente su quanto sopra osservato in ordine alla elevata mutevolezza del contesto fattuale oggetto dell'azione pubblica, ma anche su specifiche vicende attinenti alla procedura di erogazione della prima tranche del contributo, e che, pertanto, si proiettano anche sullo svolgimento delle successive fasi di integrazione del beneficio.

I ricorrenti hanno infatti posto in evidenza che, quando si era già consumato il termine perentorio per aderire all'avviso pubblico del 28 maggio 2020, l'amministrazione ha adottato una interpretazione dell'art. 2 del DM del 28 aprile 2020 (recante i requisiti di ammissione al beneficio), tale da permettere il soddisfacimento delle domande di chi non fosse ancora in regola con il versamento dei contributi previdenziali, ma avesse provveduto a sanare la propria posizione in seguito, a termine compiuto (la regolarità contributiva costituiva, infatti, uno dei requisiti di ammissione alla procedura).

Ora, non è naturalmente in discussione in questa sede la legittimità di tale decisione, basata su un parere reso dall'ufficio legislativo del ministero, ma lo è, invece, la sua assoluta imprevedibilità per coloro che, privi del requisito in questione alla data ultima concessa per insinuarsi nel procedimento, abbiano rinunciato a proporre la domanda.

Non solo, infatti, l'interpretazione favorevole del MIBACT non poteva essere prevista da chi avesse confidato sul principio, di carattere generale nel nostro ordinamento, per il quale i requisiti di partecipazione ad una procedura soggetta a termine perentorio, quanto alla data di inoltro della domanda, debbano essere posseduti a tale data, e non conseguiti in seguito. Ma, in particolare, tali persone a buon titolo possono aver creduto di dover rinunciare ad ogni pretesa, una volta presa visione dell'avviso del 28 maggio 2020, che, in esecuzione di tale principio, è

esplicito nel permettere di “presentare domanda” soltanto a chi fosse in una regolare posizione contributiva. Tale formula linguistica era dunque univoca, distinguendosi (nel significante, ma non necessariamente nel significato) da quella impiegata dall’art. 2 del DM 28 aprile 2020, che richiedeva il possesso del requisito al fine di “accedere al contributo”, e che, dunque, secondo l’interpretazione in bonam partem del MIBACT, avrebbe permesso di maturare tale requisito in corso di procedura, fino all’effettiva data di erogazione, ovvero di “accesso”.

È chiaro, pertanto, che le condizioni espresse dall’avviso pubblico del 28 maggio 2020 ai fini della partecipazione, fossero esse conformi o no al DM, sono mutate in corso di procedura. Come giova ripetere, non è qui in gioco la legittimità di ciò, ma il solo fatto che una simile circostanza non avrebbe potuto essere prevista, con l’ordinaria diligenza, da chi ha ommesso di presentare domanda, perché carente del requisito oggetto di successiva “sanatoria”.

Già tale elemento rende del tutto fragile la faglia con la quale si è voluto separare, ai fini di assegnare le nuove risorse, il gruppo degli ammessi alla procedura sulla base dell’avviso del 28 maggio 2020, e chiunque non avesse invece inoltrato domanda, posto che essa riposa su un fattore distintivo inidoneo a trascinare i propri effetti nel tempo, quanto alle successive tornate di contribuzione. La mancata presentazione della prima (e, per decisione dei DM, unica) domanda ben può essere imputata al convincimento, incolpevole e anzi indotto perlomeno dall’avviso del 28 maggio, di essere privi dei requisiti di ammissione, sicché, una volta accertato che questi ultimi sono mutati in corso di procedimento rispetto a quanto annunciato con l’avviso, appare del tutto irragionevole, e discriminatorio, continuare a non consentire l’accesso al contributo a chi, in buona fede, si è astenuto dal fare domanda solo perché erroneamente convinto di non poter regolarizzare la propria posizione.

6.1 Su un ulteriore piano di minor gravità, ma comunque a sua volta sintomatico della disparità di trattamento, va poi osservato che, sempre in corso di procedura, è stata anche modificata l’entità del contributo erogabile, che in origine non avrebbe

potuto essere superiore a 2000,00 euro per ciascun richiedente. In seguito, il tetto massimo è stato invece abrogato (verosimilmente proprio per il fatto che sono pervenute meno domande di quelle previste).

In tal caso non si possono avanzare obiezioni di legittimità a tale scelta, ma resta il fatto che, ancora una volta, una circostanza sopravvenuta, e determinante in ordine alla decisione se richiedere o no la sovvenzione pubblica, non ha limitato i propri effetti alla fase di erogazione iniziale, ma continua a produrli quanto al riparto delle ulteriori risorse, visto che esse restano riservate a chi si sia attivato fin dall'origine.

Tuttavia, un conto è omettere di domandare una provvidenza economica che, per la modesta entità, si può anche ritenere rinunciabile; altro conto è tirarsi indietro, a fronte di un'erogazione potenzialmente assai più generosa.

Pertanto, l'elemento prescelto dall'amministrazione per decidere chi fosse meritevole di un ulteriore aiuto finanziario, ovvero il fatto che si fosse richiesto tale aiuto fin dall'avviso del 28 maggio, è anche in tal caso inidoneo, secondo un canone di ragionevolezza, a sostenere l'individuazione delle persone sulle quali concentrare lo sforzo pubblico, evitandone la dispersione a pioggia.

6.2 Tale ultimo intento può certamente essere perseguito dall'amministrazione, ove lo si volesse, ma con altri mezzi (attinenti, ad esempio, ad una più rigorosa selezione dei requisiti di ammissione), e non già congelando il novero dei beneficiari a coloro che hanno preso parte, a suo tempo, ad una procedura di cui sono mutati elementi costitutivi di grande significato.

Operando in tal modo, ovvero perseguendo lo scopo (in sé né illegittimo, né irragionevole) di cumulare le sovvenzioni statali secondo un criterio questo sì arbitrario, la P.A. è incorsa nel denunciato vizio di disparità di trattamento e di manifesta illogicità della propria azione.

7. Ne segue che il DM del 3 dicembre 2020 va annullato, nella parte in cui riserva l'ulteriore incremento di risorse pubbliche da esso disposto a chi abbia partecipato alla procedura bandita con l'avviso pubblico del 28 maggio 2020.

L'ulteriore censura recata dai motivi aggiunti, in riferimento alla violazione del d.l. n. 18 del 2020 e alla lesione dell'art. 107 TFUE, è assorbita alla luce del fatto che la presente sentenza è stata resa ai sensi degli artt. 60 e 74 cpa, e può dunque basarsi sul riferimento al punto di diritto ritenuto risolutivo, posto che esso chiude definitivamente la lite.

8. Le spese, quanto al ricorso rg n. 600 del 2021, seguono la prevalente soccombenza dell'amministrazione, e si liquidano in euro 5000,00, oltre accessori legge.

Quanto al ricorso rg n. 1159 del 2021 esse restano invece compensate, alla luce della novità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti riuniti i ricorsi,

Accoglie il ricorso per motivi aggiunti proposto nel ricorso rg n. 600 del 2021, e per l'effetto annulla il DM 3 dicembre 2020, nella parte in cui riserva l'ulteriore incremento di risorse pubbliche da esso disposto a chi abbia partecipato alla procedura bandita con l'avviso pubblico del 28 maggio 2020.

Dichiara inammissibili entrambi i ricorsi principali.

Rigetta la domanda di condanna al risarcimento dei danni proposta nel ricorso rg n. 1159 del 2021.

Condanna l'amministrazione a rifondere le spese di lite nel ricorso rg n. 600 del 2021, liquidandole in euro 5000,00, oltre accessori di legge.

Compensa le spese nel ricorso rg n. 1159 del 2021.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2021 tenutasi da remoto ex art. 25 del dl 137/20 con l'intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente

Floriana Rizzetto, Consigliere

Marco Bignami, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Marco Bignami

IL PRESIDENTE

Donatella Scala

IL SEGRETARIO

Il sottoscritto Dirigente/Funziario del Tar del Lazio - Roma attesta, ai sensi dell'art. 23 del CAD, che il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati.

La presente copia si compone di complessivi n. *quindici* fogli, per complessive *quindici* facciate inclusa la presente. Tutti firmati dal sottoscritto/a.

Roma, **10 MAG 2021**



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DEL LAZIO - ROMA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEZIONE II

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Si rilascia il presente estratto in forma esecutiva per la parte riguardante la condanna alle spese, ai sensi dell'art. 39 R.D. 17 agosto 1907 n. 642, in relazione all'art. 19 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a richiesta dell'aw. *Carbone Pierpaolo* su delega dell'aw. *to Anselmo Antonella*

Roma, 12 MAG 2021



IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA

Maria Antonella

Attestazione di conformità

La sottoscritta, attesta che l'allegato documento informatico della sentenza n. 5094/2021 è conforme all'originale cartaceo con formula esecutiva in mio possesso.
Roma, 14 maggio 2021

Avv.ta Antonella Anselmo